



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.1.2012
COM(2012) 2 definitivo

2012/0001 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

L'articolo 397 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio¹ (di seguito "la direttiva IVA") stabilisce che "il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva".

Su tale base il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 282/2011 del Consiglio², che prevede norme vincolanti relative all'applicazione di alcune disposizioni della direttiva IVA e che, tra l'altro, conferisce certezza giuridica a una serie di orientamenti non vincolanti convenuti dal comitato IVA a partire dal 1977.

Gran parte delle disposizioni del regolamento (UE) n. 282/2011 si riferiscono all'adozione della direttiva 2008/8/CE³. L'articolo 5 della suddetta direttiva contempla modifiche legislative relative ai regimi speciali applicabili alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi da parte di fornitori che non sono stabiliti nello Stato membro di imposizione. Il regolamento (UE) n. 282/2011 non prevede attualmente alcuna misura di attuazione di tali disposizioni, che entreranno in vigore nel 2015. È pertanto necessario adeguare detto regolamento al fine di stabilire norme vincolanti relative all'applicazione delle corrispondenti disposizioni della direttiva IVA.

È necessario che queste misure siano adottate dal Consiglio con la massima tempestività, e comunque non oltre la metà del 2012, per consentire alla Commissione e agli Stati membri di convenire le specifiche funzionali e tecniche dei sistemi informatici che devono essere realizzati per l'applicazione di tali regimi speciali.

Le misure proposte vertono unicamente sugli aspetti (definizioni, ambito di applicazione dei regimi, obblighi in materia di comunicazione, identificazione, esclusione, dichiarazioni IVA, valuta, pagamenti e documentazione) per i quali è necessario raggiungere un accordo comune prima che possano essere elaborati i sistemi informatici. La Commissione proporrà altre misure, relative in particolare alla determinazione del luogo di stabilimento del destinatario, in una fase successiva.

È necessario modificare unicamente il capo XI, sezione 2, del regolamento (UE) n. 282/2011.

Contesto generale

Per tener conto delle modifiche alle norme che disciplinano il luogo di prestazione, il 1° gennaio 2015 entrerà in vigore una serie di modifiche sostanziali alla direttiva IVA relative

¹ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

² Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione) (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

³ Direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).

ai regimi speciali per i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi (il cosiddetto "mini sportello unico"). Nell'ambito del mini sportello unico il prestatore utilizza un portale web nello Stato membro in cui è identificato per dichiarare l'IVA esigibile negli altri Stati membri sulle prestazioni di tali servizi a favore di consumatori privati. Un regime è già in vigore per le imprese di paesi terzi che prestano servizi elettronici.

A seguito delle modifiche, tale regime applicabile alle imprese di paesi terzi, che attualmente riguarda solo le prestazioni di servizi elettronici, sarà esteso ai servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione. Allo stesso tempo sarà introdotto per le imprese dell'UE un secondo regime speciale che copre gli stessi tipi di servizi.

Poiché tali modifiche legislative comporteranno un ampliamento significativo dell'ambito di applicazione dell'attuale mini sportello unico, un numero nettamente superiore di soggetti passivi avrà la possibilità di avvalersi di uno dei regimi speciali. Questo sviluppo rappresenta una sfida per le amministrazioni fiscali e le imprese, che devono porre in atto prassi amministrative e sistemi informatici conformi ai futuri requisiti giuridici.

Per garantire la certezza del diritto è necessario stabilire norme chiari e vincolanti, che entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015, sull'applicazione delle disposizioni della direttiva IVA riguardanti i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi. Le disposizioni vigenti del regolamento (UE) n. 282/2011 relative al mini sportello unico saranno superate dopo il 31 dicembre 2014. Occorre pertanto sostituire il capo XI, sezione 2, del regolamento (UE) n. 282/2011 con una nuova serie unica di misure di esecuzione riguardanti sia i regimi speciali per le imprese dell'UE che quelli per le imprese di paesi terzi, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Al fine di individuare i settori in cui le misure di esecuzione risulterebbero necessarie per garantire un'applicazione comune delle disposizioni della direttiva IVA, gli Stati membri sono stati ampiamente consultati durante un seminario FISCALIS e una riunione del gruppo di lavoro n. 1. Scambi di opinioni con le imprese si sono svolti anche nell'ambito del gruppo di esperti del settore delle imprese sull'IVA.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

Le misure in questione sono di natura puramente tecnica e si limitano ad attuare le disposizioni adottate dal Consiglio. Non è pertanto necessario effettuare una valutazione dell'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra in un settore di competenza esclusiva dell'Unione europea. Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta. Anche se il recepimento del diritto dell'Unione è compito degli Stati membri, è essenziale che le disposizioni e le relative modifiche siano recepite nelle legislazioni nazionali in modo coordinato per evitare che l'adozione da parte degli Stati membri di norme di applicazione divergenti possa costituire un ostacolo al buon funzionamento del sistema del mini sportello unico. Per i motivi precitati solo un'azione dell'Unione può garantire la parità di trattamento delle imprese e dei cittadini nell'Unione europea. La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

È necessario modificare il regolamento (UE) n. 282/2011 del Consiglio per adeguarlo alle relative disposizioni della direttiva IVA che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2015. Le nuove disposizioni fanno riferimento alla direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi. Queste misure sono necessarie per l'attuazione della direttiva IVA.

La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto⁴, in particolare l'articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/112/CE, modificata dalla direttiva 2008/8/CE⁵, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 tutti i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi elettronici siano tassati nello Stato membro in cui il destinatario è stabilito o è domiciliato o abitualmente residente (di seguito "Stato membro di consumo"), a prescindere dal luogo di stabilimento del soggetto passivo che presta tali servizi.
- (2) Per facilitare l'adempimento degli obblighi fiscali nei casi in cui tali servizi siano forniti a persone che non sono soggetti passivi è stato attuato un regime speciale per i soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro in cui i servizi sono prestati (di seguito "regime UE"). Analogamente, il regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità attualmente in vigore deve essere esteso in modo da coprire tutti i suddetti servizi (di seguito "regime non UE"). In tal modo i soggetti passivi non stabiliti potrebbero designare uno Stato membro di identificazione come punto unico di contatto elettronico per l'identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e per la dichiarazione IVA.
- (3) Occorre che un soggetto passivo stabilito in più Stati membri possa designare, in virtù del regime UE, uno degli Stati membri interessati come lo Stato membro di identificazione, salvo se la sede della sua attività economica si trova nell'Unione. Occorre in tal caso provvedere affinché lo Stato membro di identificazione sia quello in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della sua attività economica.

⁴ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁵ GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11.

- (4) Al fine di evitare un onere eccessivo a carico dei soggetti passivi che si avvalgono del regime UE, è opportuno chiarire che il soggetto passivo che ha designato un determinato Stato membro quale Stato membro di identificazione non è più vincolato da tale decisione una volta che non disponga più di una stabile organizzazione in tale Stato membro.
- (5) I servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici prestati negli Stati membri in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione non rientrano in nessuno dei regimi speciali. È necessario chiarire che tali prestazioni devono essere dichiarate direttamente allo Stato membro interessato.
- (6) Poiché entrambi i regimi speciali sono facoltativi, un soggetto passivo non stabilito può decidere in qualsiasi momento di cessare di avvalersene. Occorre stabilire il momento a partire dal quale tale decisione prende effetto.
- (7) Si deve chiarire che gli Stati membri devono autorizzare qualsiasi soggetto passivo ad avvalersi del regime UE qualora il destinatario sia stabilito o sia domiciliato o abitualmente residente in uno Stato membro diverso da quelli in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una stabile organizzazione.
- (8) Per tenere aggiornati i dati di registrazione contenuti nella propria banca dati, lo Stato membro di identificazione si basa sulle informazioni ricevute dal soggetto passivo. Al fine di garantire l'aggiornamento tempestivo delle banche dati è necessario stabilire un termine entro il quale il soggetto passivo deve comunicare le informazioni pertinenti concernenti l'inizio, la cessazione o il cambiamento di attività nell'ambito del regime speciale.
- (9) Occorre attribuire un numero di identificazione IVA al soggetto passivo non stabilito prima che questi possa avvalersi di uno dei regimi speciali. Per impedire che i soggetti passivi già identificati ai fini dell'IVA utilizzino tali regimi in modo retroattivo è necessario chiarire a partire da quale momento si applicano i regimi speciali.
- (10) Per evitare conflitti di competenza tra gli Stati membri occorre specificare quale Stato membro può escludere un soggetto passivo da un regime speciale, in quali situazioni detto Stato membro deve prendere tale decisione e a partire da quale momento la decisione prende effetto.
- (11) È necessario precisare il momento a partire dal quale si considera che un soggetto passivo non stabilito che si avvale di uno dei regimi speciali abbia cessato le proprie attività nell'ambito di tale regime. Occorre inoltre stabilire che cosa costituisce inadempimento persistente da parte del soggetto passivo non stabilito.
- (12) Per promuovere il rispetto delle norme ed evitare oneri inutili per le autorità fiscali è necessario che a un soggetto passivo che sia escluso da uno dei regimi speciali a causa di inadempimento persistente sia rifiutato per un certo periodo l'accesso a tali regimi.
- (13) È opportuno precisare che, se un soggetto passivo è escluso da uno dei regimi speciali, deve adempiere a tutti gli obblighi tributari presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato, compresi eventuali rettifiche delle

dichiarazioni IVA precedentemente presentate nell'ambito del regime speciale o i pagamenti IVA ad esse correlati.

- (14) Si deve considerare separatamente ciascun periodo d'imposta in modo da facilitare il controllo da parte dello Stato membro di consumo; le eventuali modifiche devono essere apportate unicamente alla dichiarazione IVA interessata. Occorre inoltre chiarire che è possibile apportare diverse modifiche successive alla stessa dichiarazione IVA.
- (15) Per motivi di controllo è opportuno che il soggetto passivo non stabilito presenti la dichiarazione IVA allo Stato membro di identificazione anche se nel periodo d'imposta non sono stati prestati servizi. Quanto al contenuto, è necessario precisare che va indicato l'importo esatto dell'IVA, senza arrotondare per eccesso o per difetto.
- (16) Per le modifiche della dichiarazione IVA occorre stabilire un termine entro il quale la dichiarazione debba essere modificata dallo Stato membro di identificazione su richiesta del soggetto passivo non stabilito. È opportuno che gli Stati membri di consumo siano in ogni caso in grado di accettare le informazioni pertinenti provenienti direttamente dal soggetto passivo, o di chiedere direttamente allo stesso tali informazioni, e di procedere all'accertamento IVA.
- (17) Se lo Stato membro di identificazione non ha adottato l'euro come moneta unica, occorre che il soggetto passivo non stabilito sia vincolato dalla decisione di detto Stato membro relativa alla valuta che deve essere utilizzata in tutte le dichiarazioni IVA nell'ambito dei regimi speciali.
- (18) Per una migliore ripartizione dei pagamenti è necessario provvedere affinché gli importi dell'IVA versati nell'ambito dei regimi speciali siano riferiti specificamente alla dichiarazione IVA presentata. Qualsiasi modifica successiva degli importi versati deve essere effettuata soltanto in riferimento a tale dichiarazione e non può essere imputata a un'altra dichiarazione, né apportata in una dichiarazione successiva.
- (19) In caso di mancato pagamento, pagamento in difetto o pagamento in eccesso effettuato dal soggetto passivo non stabilito e con riguardo a interessi, sanzioni e altri oneri accessori, è importante specificare gli obblighi rispettivi dello Stato membro di identificazione e degli Stati membri di consumo in modo da facilitare la riscossione dell'IVA e assicurare che l'importo esatto sia versato per i servizi prestati nell'ambito dei regimi speciali.
- (20) Occorre che la documentazione conservata dai soggetti passivi non stabiliti sia sufficientemente dettagliata. Si deve stabilire il livello di dettaglio minimo di tale documentazione.
- (21) Per facilitare l'attuazione dei regimi speciali e consentire che i servizi forniti a decorrere dal 1° gennaio 2015 siano coperti da tali regimi deve essere possibile per i soggetti passivi non stabiliti comunicare, già dal 1° ottobre 2014, i rispettivi dati di registrazione allo Stato membro da essi designato quale Stato membro di identificazione.
- (22) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 282/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 282/2011 è modificato come segue:

Nel capo XI, la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

SEZIONE 2

**"REGIMI SPECIALI APPLICABILI AI SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI
CHE FORNISCONO SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, SERVIZI DI
TELERADIODIFFUSIONE O SERVIZI ELETTRONICI A PERSONE CHE NON SONO
SOGGETTI PASSIVI**

(ARTICOLI DA 358 A 369 *DUODECIES* DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

SOTTOSEZIONE 1

DEFINIZIONI

Articolo 57 bis

Ai fini della presente sezione si intende per:

- (1) "regime non UE", il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi elettronici forniti da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità di cui alla direttiva 2006/112/CE, titolo XII, capo 6, sezione 2;
- (2) "regime UE", il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi elettronici forniti da soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro di consumo, di cui alla direttiva 2006/112/CE, titolo XII, capo 6, sezione 3;
- (3) "regimi speciali", regimi diversi dal "regime UE" e dal "regime non UE";
- (4) "soggetto passivo", un soggetto passivo non stabilito nella Comunità definito all'articolo 358 *bis*, punto 1, della direttiva 2006/112/CE o un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo definito all'articolo 369 *bis*, punto 1, della stessa direttiva.

SOTTOSEZIONE 2

APPLICAZIONE DEI REGIMI SPECIALI

Articolo 57 ter

Un soggetto passivo che dispone di più di una stabile organizzazione nella Comunità può designare uno degli Stati membri in cui è stabilito come Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 369 *bis*, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE.

Se tuttavia il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, lo Stato membro in cui è stabilita detta sede è designato quale Stato membro di identificazione.

Articolo 57 quater

Il soggetto passivo che si avvale del regime UE e cessa di disporre di una stabile organizzazione nello Stato membro designato da tale soggetto passivo quale Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 369 *bis*, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE non è più vincolato da tale decisione.

SOTTOSEZIONE 3

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGIMI SPECIALI

Articolo 57 quinquies

Il regime UE non si applica ai servizi di telecomunicazione, ai servizi di teleradiodiffusione o ai servizi elettronici forniti in uno Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione. Tali prestazioni di servizi sono invece dichiarate alle competenti autorità fiscali di tale Stato membro nella dichiarazione IVA prevista all'articolo 250 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 57 sexies

Fatto salvo l'articolo 57 *quinquies*, gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo ad avvalersi del regime UE se il destinatario è stabilito o è domiciliato o abitualmente residente in uno Stato membro.

SOTTOSEZIONE 4

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Articolo 57 septies

Il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione le informazioni di cui agli articoli 360, 361 e 369 *quater* della direttiva 2006/112/CE, nonché eventuali modifiche delle stesse, entro 30 giorni dal momento in cui dispone di tali informazioni.

SOTTOSEZIONE 5

IDENTIFICAZIONE

Articolo 57 octies

Allorché un soggetto passivo dichiara allo Stato membro di identificazione di iniziare le proprie attività nell'ambito di uno dei regimi speciali, tale regime si applica a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo.

Tuttavia, se le attività sono intraprese per la prima volta e i servizi sono forniti anteriormente al primo giorno del trimestre civile successivo, il regime si applica a decorrere dalla data della prima prestazione, purché tale prestazione sia effettuata durante il trimestre civile della comunicazione.

Articolo 57 nonies

Gli Stati membri autorizzano su richiesta i soggetti passivi che si avvalgono di uno dei regimi speciali a cessare di utilizzare detto regime. Il soggetto passivo informa lo Stato membro di identificazione almeno 10 giorni prima della fine del trimestre civile a decorrere dal quale intende cessare di avvalersi del regime. La cessazione prende effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo.

Il soggetto passivo che decide di cessare di avvalersi di uno dei regimi speciali è escluso da tale regime in tutti gli Stati membri per un minimo di un anno civile a decorrere dalla data della cessazione.

SOTTOSEZIONE 6

ESCLUSIONE

Articolo 58

Se un soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali soddisfa almeno uno dei criteri di esclusione di cui agli articoli 363 o 369 *sexies* della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro di identificazione esclude detto soggetto passivo da tale regime.

Solo lo Stato membro di identificazione ha la facoltà di escludere un soggetto passivo da uno dei regimi speciali.

Lo Stato membro di identificazione può fondare la propria decisione di esclusione sulle informazioni disponibili, che possono essere fornite anche da un altro Stato membro.

L'esclusione prende effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo.

Articolo 58 bis

Se un soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali non ha effettuato prestazioni, in nessuno Stato membro di consumo, dei servizi contemplati da detto regime per un periodo di otto trimestri civili consecutivi, si considera che abbia cessato le attività imponibili ai sensi dell'articolo 363, lettera b), o dell'articolo 369 *sexies*, lettera b), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 58 ter

Se un soggetto passivo è escluso da uno dei regimi speciali per inadempimento persistente delle norme relative a tale regime, esso rimane escluso da entrambi i regimi in tutti gli Stati membri fino alla fine del secondo anno civile successivo a quello in cui è stato escluso.

Si considera che un soggetto passivo persista nel non osservare le norme relative a uno dei regimi speciali, ai sensi dell'articolo 363, lettera d), o dell'articolo 369 *sexies*, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, almeno nei casi seguenti:

- a) se non ha presentato le dichiarazioni IVA per un periodo di tre trimestri civili consecutivi;
- b) se non ha versato alcun importo dell'IVA esigibile per un periodo di tre trimestri civili consecutivi.

Articolo 58 quater

Il soggetto passivo che è escluso da uno dei regimi speciali adempie a tutti i propri obblighi in materia di IVA inerenti alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di teleradiodiffusione o elettronici direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato,

compresi eventuali rettifiche da apportare alle dichiarazioni IVA presentate prima dell'esclusione o eventuali pagamenti dell'IVA.

SOTTOSEZIONE 7

DICHIARAZIONE IVA

Articolo 59

Qualsiasi periodo d'imposta di cui agli articoli 364 o 369 *septies* della direttiva 2006/112/CE è un periodo d'imposta indipendente.

Il soggetto passivo registrato, a norma dell'articolo 57 *octies*, secondo comma, del presente regolamento, in uno dei regimi speciali durante un periodo d'imposta presenta una dichiarazione IVA relativa a tale intero periodo d'imposta.

Articolo 59 bis

Se in un periodo d'imposta non sono forniti servizi nell'ambito dei regimi speciali, il soggetto passivo presenta una dichiarazione IVA indicante che in tale periodo non sono state effettuate prestazioni (dichiarazione IVA pari a zero).

Articolo 60

Gli importi delle dichiarazioni IVA presentate nell'ambito dei regimi speciali non sono arrotondati all'unità monetaria intera più vicina. Viene indicato e versato l'importo esatto dell'IVA.

Articolo 61

Una volta che una dichiarazione IVA sia stata presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 364 o dell'articolo 369 *septies* della direttiva 2006/112/CE, qualsiasi modifica successiva delle cifre in essa contenute può essere effettuata soltanto mediante una modifica di tale dichiarazione e non mediante un adeguamento operato in una dichiarazione successiva. Sono consentite diverse modifiche successive della stessa dichiarazione.

Tali modifiche della dichiarazione sono autorizzate nell'ambito dei regimi speciali per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la dichiarazione iniziale è stata presentata. Questa disposizione non pregiudica il diritto dello Stato membro di consumo di accettare o esigere la presentazione di una tale modifica da parte del soggetto passivo interessato.

SOTTOSEZIONE 8

VALUTA

Articolo 61 bis

Se uno Stato membro di identificazione che non ha ancora adottato l'euro come moneta unica decide che la dichiarazione IVA deve essere compilata in valuta nazionale, tale decisione si applica a tutti i soggetti passivi.

SOTTOSEZIONE 9

PAGAMENTI

Articolo 62

Gli importi dell'IVA versati a norma degli articoli 367 o 369 *decies* della direttiva 2006/112/CE si riferiscono specificamente alla dichiarazione IVA presentata a norma degli articoli 364 o 369 *septies* di tale direttiva. Qualsiasi adeguamento successivo degli importi pagati può essere effettuato soltanto in relazione a tale dichiarazione e non può essere imputato a un'altra dichiarazione, né apportato in una dichiarazione successiva. Ciascun pagamento menziona il numero di riferimento di tale dichiarazione specifica.

Articolo 63

Lo Stato membro di identificazione che ha ricevuto un pagamento superiore all'importo indicato nella dichiarazione IVA presentata a norma degli articoli 364 o 369 *septies* della direttiva 2006/112/CE rimborsa l'importo eccedente direttamente al soggetto passivo interessato.

Se lo Stato membro di identificazione ha ricevuto un importo per una dichiarazione IVA che è successivamente risultata non corretta e tale Stato membro ha già distribuito l'importo agli Stati membri di consumo, detti Stati rimborsano direttamente l'eventuale eccedenza al soggetto passivo. In tal caso i suddetti Stati membri comunicano allo Stato membro di identificazione l'importo dei rimborsi.

Articolo 63 bis

Il soggetto passivo effettua i pagamenti direttamente allo Stato membro di identificazione.

Se il pagamento non corrisponde a quello risultante dalla dichiarazione IVA presentata a norma degli articoli 364 o 369 *septies* della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro di identificazione notifica per via elettronica al soggetto passivo l'importo dell'IVA ancora da

versare entro 10 giorni dalla fine del periodo di cui agli articoli 367 o 369 *decies* della direttiva 2006/112/CE.

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini della riscossione dell'IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato.

Articolo 63 ter

Se una dichiarazione IVA è incompleta o incorretta o è presentata in ritardo, oppure se il pagamento dell'IVA è effettuato in ritardo, eventuali interessi, sanzioni o altri oneri sono versati direttamente allo Stato membro di consumo.

SOTTOSEZIONE 10

DOCUMENTAZIONE

Articolo 63 quater

1. Per essere considerata sufficientemente dettagliata ai sensi degli articoli 369 e 369 *duodecies* della direttiva 2006/112/CE, la documentazione conservata dal soggetto passivo contiene le informazioni seguenti:

- a) lo Stato membro di consumo in cui il servizio è prestato;
- b) il tipo di servizio prestato;
- c) la data della prestazione del servizio;
- d) l'importo imponibile;
- e) eventuali aumenti o riduzioni successivi dell'importo imponibile;
- f) l'aliquota IVA applicata;
- g) l'importo dell'IVA esigibile;
- h) la data e l'importo dei pagamenti ricevuti;
- i) eventuali acconti ricevuti prima della prestazione del servizio;
- j) in caso di emissione di fattura, le informazioni riportate nella stessa;
- k) il nome del destinatario, se noto al soggetto passivo
- l) il luogo in cui il destinatario è stabilito o è domiciliato o abitualmente residente, se noto al soggetto passivo.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono registrate dal soggetto passivo in modo tale da poter essere messe a disposizione tempestivamente e per ogni prestazione di servizi."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Gli Stati membri autorizzano tuttavia i soggetti passivi non stabiliti a presentare a decorrere dal 1° ottobre 2014 le informazioni di cui agli articoli 360 o 369 *quater* della direttiva 2006/112/CE, modificata dalla direttiva 2008/8/CE, ai fini della registrazione nell'ambito dei regimi speciali applicabili a soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente